

Edizione di martedì 21 aprile 2015

CONTENZIOSO

[Autotutela sostitutiva o integrativa?](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Riaddebito del costo di trasporto intracomunitario di beni](#)

di Marco Peirolo

DICHIARAZIONI

[La gestione delle deleghe e il modello 730 precompilato](#)

di Luca Mambrin

IMPOSTE SUL REDDITO

[I donatari che hanno scomputato la sostitutiva possono regolarizzare](#)

di Maria Paola Cattani

CRISI D'IMPRESA

[L'accordo di ristrutturazione, si intravede la faladia](#)

di Claudio Ceradini

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[WhatsApp anche sul computer](#)

di Teamsystem.com

CONTENZIOSO

Autotutela sostitutiva o integrativa?

di Luigi Ferrajoli

L'Amministrazione finanziaria è legittimata a **sostituire** con un nuovo **avviso di accertamento** un precedente atto impositivo che contenga un evidente **errore materiale**, nell'esercizio di quel **potere di autotutela** che consente di rendere **l'attività amministrativa** maggiormente consona alle esigenze del caso concreto senza modificare i termini del **contraddittorio** e dei rapporti col cittadino.

Il principio è stato affermato dalla **CTR di Firenze**, la quale, con la **sentenza n. 1 del 25.04.2014**, pubblicata in data 08.01.2015, ha lasciato intendere che, qualora l'errore non incida sulla determinazione **dell'imposta e/o dell'imponibile** non può configurarsi alcuna **lesione nella sfera** del contribuente atteso che la rettifica non ha, nella specie, modificato i termini del rapporto, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'**art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973**.

Il fatto scaturiva dall'impugnazione da parte di una società della sentenza di primo grado che aveva rigettato il **motivo di ricorso** con il quale la contribuente aveva dedotto la **nullità dell'avviso** di accertamento per essere stato emesso **in sostituzione** di altro precedente atto avente il medesimo contenuto ma recante **l'erronea indicazione dell'anno** di riferimento dei tributi (2008 anziché 2007 com'era invece corretto).

La parte contribuente, in particolare, lamentava l'erronea applicazione dell'art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 nella parte in cui prevede che **la modifica in aumento** (o **l'integrazione**) degli atti impositivi mediante la notifica di **nuovi avvisi** sia possibile esclusivamente al sopraggiungere di **"nuovi elementi"** che comportino una **rettifica degli importi accertati**.

Il Collegio ha disatteso l'impostazione della contribuente **rigettando il motivo** riproposto in **appello** sul presupposto che l'avviso di **accertamento sostitutivo** non costituisse espressione del potere di emissione di un nuovo avviso di **integrazione o modificazione** in aumento di un **atto precedente** e, dunque, che non soggiacesse alle regole per esso previste.

Si ritiene di condividere l'impostazione della **CTR di Firenze** che ribadisce la distinzione tra **autotutela integrativa e sostitutiva**.

La prima è disciplinata dal terzo comma dell'**art. 43 del D.P.R. n. 600/1973** in materia di Imposte dirette e dall'**art. 57 del D.P.R. n. 633/1972** in materia Iva, che individuano specifici requisiti alla cui ricorrenza è subordinato l'esercizio del potere **"integrativo"** dell'Amministrazione.

Infatti, **l'atto integrativo** viene emanato solo in caso di **sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi** e tali inserti “nuovi elementi”, se esistenti, devono essere espressamente indicati nel secondo atto, **pena la nullità** dello stesso come espressamente previsto dalla norma e riconosciuto da concorde giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis*: **Cassazione sent. n. 11265/03**).

Inoltre, l'avviso successivo, per stessa definizione, **deve** sempre condurre ad un **aumento** della **originaria pretesa** impositiva affiancandosi al primo atto emesso: cooperando con questo alla determinazione dell'oggetto dell'imposta ma rimanendone **autonomo**, sicché risulta **autonomamente impugnabile**.

La seconda, al contrario, che si attua mediante **l'annullamento dell'avviso** di accertamento viziato, nella fattispecie da errore materiale, e la successiva emanazione di un **nuovo atto impositivo** a correzione del precedente, rappresenta un'**estrinsecazione** del potere di autotutela tipizzante l'azione della Pubblica Amministrazione, disciplinato **dall'art. 2-quater della L. n. 656/1994 e dal Decreto Ministeriale n. 37/1997**.

La norma è stata concepita al fine di eliminare dal mondo giuridico il primo atto emesso, il quale può essere **sostituito** da altro **atto legittimamente emanato** che rimane **l'unico atto** che incorpora la pretesa tributaria e può essere **autonomamente impugnato**, in attribuzione all'Ente impositore del **potere di annullamento** d'ufficio o di **revoca**, anche in **pendenza di giudizio** o in caso di non impugnabilità, degli **atti illegittimi o infondati**.

Non pare tuttavia superfluo sottolineare come la “sostituzione” dell'atto erroneo ad opera di **uno successivo** possa avvenire solamente ove siano **ancora pendenti** i termini per l'esercizio dell'azione accertatrice di cui all'**art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1972** che trova speculare formulazione nell'**art. 57** del decreto Iva.

Nella fattispecie, effettivamente non può parlarsi di **integrazione** della originaria pretesa da parte **dell'atto di autotutela** non essendosi verificato alcun **incremento** della pretesa impositiva ed avendo **l'Amministrazione** agito esclusivamente per rettificare un **errore materiale**, di tal che non si rendeva necessaria, contrariamente a quanto paventato dalla società contribuente, la presenza di **elementi sopravvenuti** a giustificazione dell'emanazione del **nuovo avviso di accertamento**, né l'indicazione degli stessi nella **motivazione** dell'atto **sostitutivo**, ma solo la verifica della pendenza dei termini per emettere il nuovo avviso.

IVA

Riaddebito del costo di trasporto intracomunitario di beni

di Marco Peirolo

Nella prassi commerciale, può accadere che l'impresa riaddebiti i costi di trasporto a un soggetto non residente.

Si ipotizzi il caso dell'impresa che, a seguito della **partecipazione ad una fiera mercato in altro Paese membro dell'Unione europea** (es. Spagna), riaddebiti al rivenditore estero il costo di trasporto fatturato dal vettore nazionale per l'**invio dei beni dalla Spagna all'Italia**.

Dal punto di vista territoriale, è noto che, dal 2010, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010, i trasporti di beni in ambito intracomunitario si considerano **territorialmente rilevanti nel Paese del committente**, se quest'ultimo **agisce in veste di soggetto passivo d'imposta**. Tali operazioni, da non imponibili, ai sensi dell'art. 40, comma 5, del D.L. n. 331/1993, sono diventate non soggette a Iva e, di conseguenza, irrilevanti ai fini sia della formazione del *plafond* per l'acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'imposta, sia dell'acquisizione dello *status* di esportatore abituale.

Più in generale, la regola generale prevista, per i **servizi "generici"**, dall'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, basata sulla tassazione nel Paese del committente, si applica alle **"prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali"** (Circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2009, n. 58, § 1).

Si tratta del criterio-base previsto per i rapporti "B2B", in quanto – per i **rapporti "B2C"** – l'art. 7-sexies del D.P.R. n. 633/1972 distingue a seconda che il trasporto di beni sia intracomunitario o meno. Nello specifico, in deroga alla regola generale prevista quando il committente **non agisce in veste di soggetto passivo d'imposta**, basata sulla tassazione nel Paese del prestatore, trova applicazione lo stesso criterio di collegamento con il territorio dello Stato già stabilito dal previgente art. 7, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972. In pratica:

- le **si considerano effettuate in Italia quando il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato** (art. 7-, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972), laddove – per “” s'intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi; in particolare, il “” è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni, mentre il “” è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente (art. 7, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972);
- le **prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario di beni si**

considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art. 7-sexies, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972). Riguardo alla determinazione della quota-parte di tali prestazioni di servizi resa nel territorio dello Stato si deve fare riferimento alla C.M. n. 11/420390 del 7 marzo 1980, che ha fissato nella misura del **5%** la percentuale forfetaria di ogni singolo intero trasporto internazionale marittimo riferibile alle acque territoriali italiane e alla R.M. n. 89/E del 23 aprile 1997, che ha fissato nella misura del **38%** la percentuale forfetaria dell'intero tragitto del singolo volo internazionale riferibile alla prestazione resa nello spazio aereo italiano (Circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37, § 3.2.2).

Dalle considerazioni che precedono si desume che il trasporto eseguito dal vettore italiano, relativo ai beni che dalla Spagna giungono in Italia, deve essere fatturato, nei confronti dell'impresa, con **addebito dell'IVA**.

In sede di **riaddebito** del costo di trasporto al rivenditore spagnolo, lo **schema contrattuale** che lega le controparti è quello del **mandato senza rappresentanza**. Di conseguenza, gli effetti dell'atto negoziale sono imputabili al mandatario (impresa), il quale rende successivamente in proprio la stessa prestazione al mandante (rivenditore).

È noto, infatti, che lo schema del mandato senza rappresentanza implica che al mandante sia trasferito un servizio avente **identica natura** di quello che, nel rapporto intrattenuto con il terzo prestatore, è stato acquistato dal mandatario.

L'equiparazione riguarda anche il **regime applicabile ai fini Iva**, ma nel rispetto delle regole territoriali. Nel caso di specie, ciò significa che l'impresa, per il costo di trasporto riaddebitato al rivenditore spagnolo, deve emettere **fattura non soggetta a Iva** ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, con la dicitura "**inversione contabile**" (art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972).

Il riaddebito in esame deve essere, inoltre, dichiarato nel **modello INTRA 1-quater**, in relazione al periodo (mese o trimestre) di registrazione della relativa fattura.

DICHIARAZIONI

La gestione delle deleghe e il modello 730 precompilato

di Luca Mambrin

Da qualche giorno oramai è possibile **scaricare il modello 730 precompilato** tramite l'applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Alla **dichiarazione precompilata** il contribuente può accedere:

- **direttamente**, mediante i **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate (a tal fine è necessario essere in possesso di un **codice PIN** che può essere richiesto: **on line**, accedendo al sito dell'agenzia, **per telefono**, chiamano il servizio di risposta automatica, o **in ufficio**, presentando un documento d'identità);
- **indirettamente, conferendo apposita delega**, tramite **il proprio sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale ovvero tramite un **CAF**, o un **iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro** o in quello **dei dottori commercialisti** e degli esperti contabili **abilitati** allo svolgimento dell'assistenza fiscale.

Nella **modalità indiretta** quindi, per poter accedere alla dichiarazione precompilata e per consultare il foglio informativo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato devono **preventivamente acquisire** dal contribuente apposita **delega**, unitamente alla copia del documento d'identità (quest'ultimo sia in formato cartaceo che in formato elettronico).

La **delega** dovrà contenere l'indicazione:

- del **codice fiscale del contribuente**;
- dell'**anno d'imposta** cui si riferisce il modello 730 precompilato;
- della **data di conferimento della delega** con la precisazione che la stessa vale, oltre che per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata anche per la consultazione del foglio informativo.

La delega è valida per **una sola annualità** e potrà essere **revocata** con le medesime modalità; nel caso invece in cui **non** si intenda utilizzare la dichiarazione precompilata, il Caf o il professionista abilitato dovrà comunque **acquisire e conservare idonea documentazione** da cui risulti la mancata autorizzazione da parte del contribuente all'accesso al modello 730 precompilato.

Una volta acquisite le deleghe, il soggetto che presta assistenza fiscale deve **gestirle, conservarle** ed eventualmente **esibirle** in caso di controlli da parte dell'Agenzia.

In particolare viene previsto che le deleghe acquisite debbano essere **annotate giornalmente** in un apposito **registro cronologico**, che potrà essere tenuto anche in un **formato elettronico**, nel quale si dovrà provvedere ad indicare:

- **il numero progressivo;**
- **la data della delega;**
- **il codice fiscale, i dati anagrafici e gli estremi del documento d'identità del delegante.**

Nel caso in cui vengano utilizzati una **pluralità di registri**, ad esempio in relazione ad un Caf con diverse sedi, il **numero della delega** indicato nella richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata deve contenere anche il **codice** che identifica il **registro cronologico** nel quale la delega stessa è stata annotata.

Come peraltro precisato anche nella **C.M. n. 11/E/2015** la data di registrazione della delega deve essere:

- **uguale o successiva** alla data di conferimento dell'incarico indicata nella delega stessa;
- **antecedente** rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.

In merito invece ai **controlli** da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla gestione delle deleghe viene previsto innanzitutto che il Caf o il professionista abilitato sia tenuto ad individuare uno o più responsabili per la gestione delle deleghe ai quali l'Agenzia si può rivolgere nelle successive attività di controllo; inoltre la stessa Circolare n. 11/E/2015 ha precisato che può essere oggetto di verifica:

- **la corretta acquisizione** delle deleghe;
- **l'accesso alla precompilata** e al foglio informativo.

Tali controlli potranno essere effettuati anche **presso le sedi** del Caf e dei professionisti abilitati. L'Agenzia delle entrate poi potrà richiedere, a campione, **la copia**:

- **delle deleghe;**
- **dei documenti d'identità;**

tali documenti dovranno essere trasmessi tramite PEC entro 48 ore dalla richiesta.

Infine alcune osservazioni in merito alla **conservazione delle deleghe**. Viene previsto che:

- i **Caf ed i professioni abilitati** debbano conservare le deleghe ricevute fino al **31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione a cui si riferiscono** (quindi per le dichiarazioni presentate nel 2015 le deleghe dovranno essere conservate fino al 31 dicembre 2019);
- i **sostituti d'imposta** debbano conservare le deleghe ricevute fino al **31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono**

(quindi per le dichiarazioni presentate nel 2015 le deleghe dovranno essere conservate fino al 31 dicembre 2017).

Per quanto riguarda invece le **modalità di conservazione**, le deleghe possono essere conservate alternativamente in formato **cartaceo o elettronico**; in caso di **conservazione elettronica**, come peraltro anche chiarito nella R.M. n. 57/E/2014, le copie delle deleghe devono essere conservate in formato PDF o TIF.

Per approfondire le problematiche delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche ti raccomandiamo il seguente convegno di aggiornamento:

IMPOSTE SUL REDDITO

I donatari che hanno scomputato la sostitutiva possono regolarizzare

di Maria Paola Cattani

I donatari che abbiano scomputato l'imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni effettuate dal donante, nelle more dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, **possono regolarizzare il carente versamento entro sessanta giorni da ieri**. Lo sancisce la [**Risoluzione n. 40/E**](#) di ieri, con la quale l'Agenzia delle entrate, in ossequio al principio di tutela dei principi dell'affidamento e della buona fede espressi dallo Statuto del Contribuente, riconosce la precedente incertezza interpretativa connessa alla fattispecie in esame.

Il tema della rideterminazione del valore di partecipazioni successivamente oggetto di donazione era stato trattato dalla [**Risoluzione n. 91/E/2014**](#), pubblicata lo scorso 17 ottobre 2014. Il caso analizzato era relativo a due soggetti che, alla data del 1° luglio 2011, detenevano una partecipazione del 50% ciascuno in una società per azioni, i quali, usufruendo della facoltà di rivalutazione di quell'anno, avevano parzialmente rideterminato il valore della loro partecipazione, con conseguente redazione della perizia di stima e versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva entro il termine del 30 giugno 2012. In seguito era stata "completata" la rivalutazione l'anno successivo, sfruttando la successiva legge di rivalutazione, completando quindi gli adempimenti richiesti dalla disposizione entro il 30 giugno 2013.

Nel mese di luglio 2013 erano quindi stati posti in essere una serie di atti a titolo gratuito, che avevano portato i coniugi e i figli dei due soggetti a detenere la proprietà di parte delle quote e la nuda proprietà o l'usufrutto di altra parte. Anche questi soggetti avevano poi proceduto alla rideterminazione del valore delle partecipazioni in base alla "riapertura" dei termini prevista per l'anno 2014 e si erano domandati se fosse per loro possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella già versata in precedenza dai donanti per le rivalutazioni precedenti.

Si ricorda che la questione è **rilevante ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati per effetto della cessione di attività finanziarie ricevute in donazione (art. 68, comma 6 del Tuir)**, in virtù del quale come costo fiscale della partecipazione in capo al donatario si deve assumere il **costo sostenuto dal donante incrementato dell'eventuale imposta di donazione assolta dal donatario**. La finalità della norma è di evitare che all'atto a titolo gratuito consegua un incremento del costo della partecipazione "improprio". Veniva quindi sancita una **continuità nei valori, ma non un'integrale "sostituzione"** del donatario nella posizione del donante, in particolare per quel che concerne **l'imposta sostitutiva versata**, che **viene considerata personale**, in quanto in caso di successiva cessione di quella partecipazione,

consente la realizzazione di una minore plusvalenza solo da parte dello stesso soggetto e non da altri.

L'Agenzia ribadisce con la Risoluzione n. 40/E il medesimo principio della Risoluzione del 2014: **soltanto il medesimo soggetto che ha effettuato il precedente versamento può beneficiare dello scomputo dell'imposta in caso di successive rideterminazioni**, al fine di evitare duplicazioni d'imposta sul medesimo ammontare. La Risoluzione sancisce, tuttavia, anche che, **a partire dal 20 aprile 2015**, data di pubblicazione del documento di prassi in commento, **decorrono i sessanta giorni di tempo concessi per regolarizzare l'eventuale carente versamento** dovuto all'errato scomputo dell'imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante.

Viene infine ricordato che, **ai fini dell'efficacia della rivalutazione**, il versamento dovrà essere **maggiorato degli interessi corrispettivi per ritardata iscrizione a ruolo** di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, che il D.M. 21.05.2009 ha stabilito nella misura del **4% annuo**.

CRISI D'IMPRESA

L'accordo di ristrutturazione, si intravede la falcidia

di Claudio Ceradini

La rubrica settimanale sulla crisi di impresa sta analizzando gli strumenti a disposizione dei soci per tentare di risanare l'impresa in difficoltà. Esaminato la [scorsa settimana](#) il piano attestato, si affronta oggi l'accordo di ristrutturazione

Con una situazione come quella delineata negli [esempi delle scorse settimane](#), ed una di quasi quattro milioni di euro, è perlomeno che un attestatore avveduto possa riconoscere i caratteri di di un piano di risanamento puramente incentrato sul recupero della redditività e sulle operazioni di . Le risorse per il completamento del pagamento dello ai fornitori (3.300 in due anni, di cui nei conti sono stati inclusi solo i primi 1.650) mancano dopo il primo anno, ed inoltre l'applicazione degli che i Principi di Attestazione impongono evidenzia una alle variazioni rispetto al piano troppo significative, se rapportate all'obiettivo di recupero dell'equilibrio. E' che le vendite non crescano nella misura sperata, o che il si riduca, o che le politiche di credito con i si modifichino, ed il fabbisogno finanziario sale in modo rispetto alla capacità di copertura. E' sufficiente che dei presupposti non si verifichi ed il piano salta, se poi sono più di uno i parametri che non dovessero tornare, gli effetti sarebbero disastrosi. di copertura e troppa quindi, oltre ad spazi di manovra a fronte delle variazioni possibili. Commentando i principi di attestazione ne ripareremo, ma era fin dall'inizio chiaro che una "china" di quattro milioni è senza intoppi, a fronte dei quali margini di adeguati sono irrinunciabili e, qui, mancati.

Lo stesso imprenditore preferirebbe **rischiare** i propri soldi, non pochi a fronte di un piano che offrisse un **margine di sicurezza** superiore nel suo risultato.

La Legge Fallimentare offre una possibilità: l'**accordo di ristrutturazione del debito** di cui all'art. 182bis. Nato ormai quasi **dieci anni** fa in occasione di una delle riforme epocali della disciplina fallimentare, è stato successivamente **sostituito** dall'art. 16, co. 4, **D.Lgs. n. 169/2007** e poi ancora modificato dal **D.L. n. 78/2010** (conv. L. n. 122/2010) e dalla **L. n. 134/2012**. Come già la rubrica lascia intuire, si tratta di un accordo, un **contratto**, che il debitore conclude con almeno il 60% dei creditori, e del quale richiede al Tribunale l'**omologa**, traendone benefici in ordine sia agli effetti **protettivi** sul patrimonio rispetto alle **procedure esecutive** individuali, in corso o in arrivo, sia anche al trattamento **tributario** dei relativi effetti, o perlomeno di alcuni. Problema non irrilevante, i creditori **dissenzienti** debbono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall'omologa se scaduti, o entro 120 giorni dalla scadenza.

E' strumento contrattuale, che consente, per non dire presuppone, la richiesta ai creditori di un

sacrificio, variamente configurato ma molto spesso costituito da una **parziale rinuncia** alla pretesa in linea capitale e/o una consistente **dilazione**. Il carattere dello strumento, che non è concorsuale, consente di **raggiungere accordi** con i diversi creditori che rispondano ad esigenze **aziendali**, passando il rigoroso rispetto della gerarchia delle prelazioni in secondo piano. Non è banale, come vantaggio, rispetto al più classico piano **concordatario**, che è invece concorsuale, perché consente una progettazione più libera.

E quindi la situazione potrebbe **cambiare** e non di poco.

Immaginiamo che l'accordo di ristrutturazione del debito si sostanzi:

- nei confronti delle **banche**, nell'impegno di mantenimento degli affidamenti e nella pattuizione del rientro dell'extra fido utilizzato abusivamente in 5 anni, unitamente alla concessione di un periodo di **preammortamento** su tutte le posizioni a medio termine.
- nei confronti dei **fornitori**, in due diverse pattuizioni:
 - un in cinque anni per i fornitori strategici, che si decide di non falcidiare, che non sono sostituibili e per i quali peraltro anche il debitore è cliente importante
 - una **falcidia** del 30%, con rientro in cinque anni per i fornitori molto esposti, ma sostituibili, che in caso di cessazione e liquidazione **perderebbero** di più (la previsione era il 40%, e tipicamente a consuntivo le cose peggiorano, non migliorano), e che quindi accettano. Alcuni fornitori **minori**, come spesso accade, non accettano, contando sul conseguente obbligo del debitore di saldare loro l'intero importo entro 120 giorni dall'omologa dell'accordo.

Quindi:

	Debito verso fornitori		Debito dopo l'ADR	
Fornitori	5.800		4.500	
– strategici	2.200	100%	2.200	pagamento in 5 anni
– piccoli	1.000	100%	1.000	dissenzienti, pagamento al 120mo giorno
– rilevanti	2.600	30%	1.820	falcidia e pagamento in 5 anni

Il **fabbisogno finanziario** lordo si riduce, più precisamente subisce il duplice effetto della

falcidia per 1.300 e della distribuzione nel tempo consentita dalla dilazione.

	Ipotesi PA	Ipotesi ARD		
	Anno 1	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Crediti Vs clienti	100	100		
Magazzino	-500	-500		
Fornitori	-1.650	-1.000	-804	-804
Rientro programmato fornitori strategici	-440	-440		
Pagamento dissenzienti	-1.000			
Rientro programmato fornitori falcidiati		-364	-364	
Variazione CCN operativo	1.250	600	804	804
Manutenzioni straordinarie vitali	350	350	0	0
Rimborso mutuo e finanziamento	-200	0	-224	-224
Rientro negli affidamenti	-600	0	-120	-120
Fabbisogno finanziario lordo	2.400	950	1.148	1.148

La **copertura finanziaria** appare più agevole e la necessità della ricapitalizzazione distribuita nel tempo.

	Ipotesi PA	Ipotesi ARD		
	Anno 1	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Fabbisogno finanziario lordo	2.400	950	1.148	1.148
Autofinanziament				

o				
Risultato netto	-250	-250	60	190
Ammortamenti / accantonamenti	430	430	430	430
Totale	180	180	490	620
Fabbisogno finanziario netto	2.220	770	658	528
Copertura:				
Finanziamento manutenzioni	120	120		
Ricapitalizzazione	1.300	700	600	
Cessione cespite	800	800		
Totale copertura	2.220	920	700	600

Eppure ancora il piano **non è perfetto**, e l'accordo di ristrutturazione non risolve tutti i problemi. La copertura del fabbisogno finanziario negli anni dal secondo in poi è per certa parte, non irrilevante costituita dai versamenti eseguiti dai soci per **ricapitalizzare** (700 e poi 600). E gli anni dopo? Per una parte certamente il risultato finanziario positivo accumulato nel triennio (differenza tra copertura e fabbisogno netto) **aiuta**, ma non basta. Contro un **fabbisogno** di 1.150 circa che tenderà a rimanere costante per il quinquennio pattuito, la copertura sarà costituita dal **solo autofinanziamento**, e dalla riserva di liquidità accumulata nel triennio.

E quindi delle due l'una, o ci sono concrete **speranze** di un autofinanziamento superiore, o forse, ancora una volta, i **soldi non basteranno**. Si tratta di capire allora se richiedere ai creditori un maggior sacrificio, o se individuare mezzi di copertura adeguati. Se nessuna delle due strade si rivelasse percorribile, allora diventa necessaria una misura ancora **più drastica**, e non facile, di natura, questa volta, concorsuale.

La vedremo martedì.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

WhatsApp anche sul computer

di Teamsystem.com

Secondo una [ricerca condotta da Audiweb](#) gli italiani online passano il 35% del loro tempo sui social network. Al secondo posto della classifica, dopo l'onnipresente **Facebook** c'è **WhatsApp** che, neanche a farlo apposta, appartiene a **Mark Zuckemberg**, lo stesso proprietario. WhatsApp è un'app multipiattaforma nata per essere utilizzata in mobilità che consente di scambiare messaggi con tutti i nostri contatti senza dover mai pagare gli SMS, basta essere connessi a Internet. Da qualche mese WhatsApp è disponibile anche per PC e Mac.

La Forza di WhatsApp

Oltre ad aprire una chat con ciascuno dei nostri contatti, con WhatsApp possiamo anche creare gruppi in cui scambiare messaggi contemporaneamente con molte persone. In più possiamo inviare messaggi vocali, immagini, video e persino chiamare installando la versione del programma più aggiornata. Il primo download dell'applicazione è gratis, poi si pagano **0,89 centesimi** per il rinnovo, ogni 12 mesi. Insomma, una cifra irrisoria.

WhatsApp sul computer



WhatsApp Web

Usa WhatsApp sul tuo telefono per scannerizzare il codice

Resta connesso

Per ridurre il traffico dati, connetti il telefono al Wi-Fi



Android

Apri WhatsApp — Menu — WhatsApp Web



Windows Phone

Apri WhatsApp — Menu — WhatsApp Web



BlackBerry

Apri WhatsApp — Chat — tasto Menu — WhatsApp Web



BlackBerry 10

Apri WhatsApp — Scorri verso la parte inferiore dello schermo — WhatsApp Web



Nokia S60

Apri WhatsApp — Menu — WhatsApp Web



Nokia S40

Apri WhatsApp — scorri verso la parte superiore dello schermo — WhatsApp Web

È necessario disporre dell'ultima versione di WhatsApp

Se abbiamo già installato l'applicazione mobile, basta un solo minuto per accedere alla versione Web dal nostro computer. Collegiamoci da **PC o notebook** al sito **web.whatsapp.com**. Ora, a seconda del sistema operativo del nostro dispositivo, seguiamo le istruzioni indicate sul sito per fotografare il **QR code**. Si tratta di codici a barre quadrati che possono contenere testi, numeri di telefono, indirizzi web. Immortalati con la macchina fotografica dello smartphone permettono di accedere a siti Internet, informazioni e video online in modo istantaneo. Assicuriamoci che il nostro telefono sia connesso alla rete e **fotografiamo il QR code di WhatsApp**, puntando lo smartphone direttamente sullo schermo del computer. La procedura si avvia automaticamente e consente di sincronizzare al volo chat e messaggi. Il servizio funziona su un computer alla volta, quindi se ci siamo connessi a due PC contemporaneamente, uno dei due verrà scollegato.

Le notifiche su PC

Per ricevere un avviso sul PC ogni volta che qualcuno ci manda dei messaggi con WhatsApp, è possibile rendere operative le notifiche facendo clic su **Attiva notifiche desktop**, in alto a

sinistra nella pagina, all'interno del riquadro azzurro. Ora consentiamo l'accesso alle notifiche cliccando su **Consenti** in alto nella pagina. Per configurare le impostazioni di WhatsApp in modo che rispondano al meglio a tutte le nostre esigenze, dobbiamo comunque usare l'app installata sul dispositivo mobile. Accediamo al menu (il percorso può cambiare a seconda del tipo di smartphone che utilizziamo) e facciamo clic su **Impostazioni**. Prendiamo confidenza con le diverse opzioni a nostra disposizione. C'è anche un link alle domande (FAQ) più frequenti su WhatsApp a cui possiamo accedere tramite Internet scegliendo il simbolo? quindi **Aiuto** e poi **FAQ**. Dalle Impostazioni possiamo gestire il nostro Profilo, l'Account, le configurazioni della chat, le Notifiche e i Contatti.

Un po' di privacy

Per impostazione predefinita, WhatsApp mostra ai contatti che consultano il nostro profilo o scelgono di scriverci, il giorno e l'ora in cui ci siamo collegati per l'ultima volta. Possiamo disattivare questa opzione scegliendo **Impostazioni** e poi facendo clic su **Account e Privacy**. Ora con un tocco selezioniamo **Ultimo accesso** dalla schermata **Chi può vedere le mie informazioni personali**. Abbiamo tre possibilità: **Tutti**, **I miei contatti** o **Nessuno**. Scegliamo quest'ultima. La procedura può variare leggermente in base al dispositivo.